



Soprintendenza
archeologia,
belle arti e paesaggio
per le province di
Pisa e Livorno



ACCORDO

ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 152 comma 3 bis della L.R. n. 65/2014 per lo svolgimento in forma congiunta dei procedimenti finalizzati al rilascio di atti autorizzativi ai sensi della parte III del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42

TRA

la *Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Pisa e Livorno*, di seguito denominata "Soprintendenza", con sede a Pisa in Lungarno Pacinotti n. 46, rappresentata dal Soprintendente *pro tempore* Prof. arch. Valerio Tesi

E

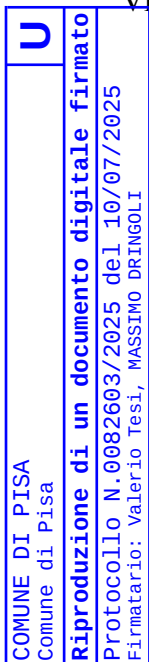
il Comune di Pisa di seguito denominato "Comune" con sede Via degli Uffizi, 1 56100 Pisa, rappresentato dall'assessore all' Urbanistica - Edilizia privata - Mobilità urbana ed extraurbana Ing. Massimo Dringoli.

PREMESSE

Visti:

- l'articolo 15 della legge n. 241/1990 che prevede la possibilità di stipulare accordi fra pubbliche amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e in particolare il comma 7 secondo cui l'Amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica acquisisce il parere della Soprintendenza, trasmettendo a tal fine la documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonché con una proposta di provvedimento;
- l'articolo 148 del D.Lgs.n. 42/2004 che prevede l'istituzione delle commissioni locali per il paesaggio le quali esprimono pareri nel corso dei procedimenti autorizzatori previsti dal citato articolo 146;
- l'articolo 167 del D. Lgs. n. 42/2004 e in particolare il comma 5, nonché l'art. 36-bis, comma 4, del D.P.R. n. 380/2001 ai sensi dei quali l'autorità competente si pronuncia sulla domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica, previo parere vincolante della Soprintendenza;
- l'articolo 11 del DPR 13 febbraio 2017, n. 31 e in particolare il comma 5 ai sensi del quale l'Amministrazione procedente trasmette alla Soprintendenza una motivata proposta di accoglimento;

Visti gli artt. 152 - 153 della L.R. n. 65/2014



Considerato che risulta opportuno concordare uno svolgimento in forma congiunta delle attività istruttorie finalizzate al rilascio degli atti autorizzativi ai sensi degli artt. 146 e 167 del D.Lgs. n. 42/2004 nonché dell'art. 11 del DPR n. 31/2017 e dell'art. 36-bis, comma 4 del D.P.R. 380/2001, al fine di rendere maggiormente efficace, economica e tempestiva l'azione amministrativa, rendendo i procedimenti più uniformi, più semplici e più rapidi;

la Soprintendenza e il Comune di Pisa come sopra rappresentati

CONVENGONO

quanto segue:

Art 1 - Premesse

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art 2 - Finalità e contenuti dell'accordo

I firmatari assumono come finalità dell'accordo una collaborazione continua e coordinata fra i due Enti nella gestione della materia di tutela paesaggistica complessiva del territorio comunale.

In particolare la collaborazione consisterà nell'esame delle pratiche ad opera di un apposito organismo (denominato "Organismo di valutazione paesaggistica", in acronimo "O.V.P.") composto dalla Commissione comunale per il paesaggio, dall'Autorità comunale competente al rilascio dei provvedimenti paesaggistici e da un rappresentante della Soprintendenza che si riunisce in forma congiunta.

Art. 3 - Oggetto dell'accordo

Il presente accordo ha come oggetto i seguenti procedimenti:

- autorizzazione paesaggistica ordinaria ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004;
- accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 167, c. 4 del D. Lgs. n. 42/2004 e 36, bis, comma 4, D.P.R. 380/2001, su richiesta motivata del Responsabile del Procedimento comunale;
- autorizzazione paesaggistica semplificata ai sensi del DPR 31/2017, su richiesta motivata del Responsabile del Procedimento comunale.

Art 4 – Funzionamento dell'Organismo di valutazione paesaggistica

Le sedute in forma congiunta dell'Organismo verranno convocate con cadenza periodica in funzione delle pratiche da esaminare.

L'Organismo sarà composto da:

- a) dai membri della *Commissione comunale per il paesaggio*;
- b) dall'Autorità comunale competente al rilascio dei provvedimenti paesaggistici;
- c) da un funzionario tecnico della Soprintendenza, munito di delega per l'espressione del parere di competenza.

L'Organismo rappresenta una forma organizzativa per lo svolgimento congiunto dell'istruttoria paesaggistica e non costituisce un soggetto autonomo e distinto rispetto agli enti che lo partecipano. Parteciperanno, senza competenza sull'espressione di pareri, il Responsabile del Procedimento comunale e un segretario che redigerà il verbale della seduta. Possono partecipare senza competenza

sull'espressione di pareri ulteriori funzionari della Soprintendenza in relazione all'oggetto della seduta.

Con un anticipo di almeno cinque giorni rispetto alla data fissata per le sedute, il Comune trasmetterà via PEC alla Soprintendenza la convocazione della seduta, indicando l'ordine del giorno e allegando tutta la documentazione delle pratiche in esame. Eventuale documentazione cartacea verrà messa a disposizione dal Responsabile del Procedimento comunale il giorno della seduta stessa.

Nei casi di istanze formulate ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs n. 42/2004 e dell'art. 11 comma 5 del DPR n. 31/2017, previo parere della Commissione Comunale per il Paesaggio e proposta di provvedimento dell'Autorità comunale competente, verrà acquisito il parere della Soprintendenza, distinto ed autonomo rispetto a quello consultivo della Commissione Comunale per il paesaggio. Il parere della Soprintendenza assumerà natura obbligatoria e vincolante, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 42/2004.

Nei casi di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 167 del D.Lgs n. 42/2004, l'Amministrazione Comunale si esprime unicamente sui profili di ammissibilità della relativa istanza. Nei casi di cui all'art. 36 bis del D.P.R. 380/2001 l'Amministrazione comunale darà conto delle verifiche eseguite dal SUE volte ad identificare la tipologia di abuso edilizio oggetto di accertamento. Laddove ne ricorrano i presupposti potrà essere disposta la sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 2, comma 7, della Legge n. 241/1990; il Comune provvederà agli adempimenti legati alla predetta sospensione.

Il verbale della seduta dell'O.V.P., contenente il parere vincolante della Soprintendenza nonché, ove previsto, il parere della Commissione Comunale per il paesaggio e la proposta di provvedimento formulata dall'Autorità comunale competente, sottoscritto dai partecipanti verrà trasmesso senza indugio ai competenti uffici per l'adozione del provvedimento definitivo.

In caso di parere negativo espresso dalla Soprintendenza in sede di O.V.P., la Soprintendenza medesima provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 10 bis della Legge n. 241/1990.

L'OVP in seduta congiunta potrà riunirsi presso la competente Direzione del Comune di Pisa, ovvero presso la sede della Soprintendenza; potrà altresì svolgere le proprie funzioni tramite videoconferenza.

Art 5 - Durata

Il presente accordo avrà la durata di **due anni** a far data dalla sua sottoscrizione e sarà tacitamente prorogato di ulteriori due anni, salvo disdetta da comunicare per iscritto alla controparte prima dei 30 giorni antecedenti alla scadenza.

Ciascuna delle parti può recedere anticipatamente dal presente accordo previa comunicazione scritta da inviarsi con preavviso di almeno sessanta giorni a mezzo posta elettronica certificata,

Art 6 - Finanziamenti

Il presente protocollo di intesa non comporta oneri aggiuntivi a carico di nessuno dei soggetti sottoscrittori.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.16 della tabella, allegato b), del DPR n.642/72, il presente atto è esente da imposta di bollo e soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, comma del

DPR. n.131/86.

Il presente documento viene sottoscritto con firma digitale qualificata ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis della legge 241/1990.

Letto, confermato e sottoscritto

Per IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Fabrizio Magani
IL DELEGATO
Arch. Valerio Tesi

L'ASSESSORE
Ing. Massimo DRINGOLI

COMUNE DI PISA Comune di Pisa	U
	Riproduzione di un documento digitale firmato Protocollo N.0082603/2025 del 10/07/2025 Firmatario: Valerio Tesi, MASSIMO DRINGOLI